

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 2393 Anno 2020**

**Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA**

**Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO**

**Data Udienza: 18/12/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

CIACCIA GIANMARCO nato a VENEZIA il 09/09/1991

avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;



**N. 77)**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso proposto dall'imputato in epigrafe avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

1.1. Si rammenta, comunque, che l'esito della verifica del tasso alcolemico può essere annotato nel verbale di contestazione e può formare oggetto di testimonianza da parte degli agenti accertatori, non essendo neppure necessario procedere alla stampa dei risultati del test (cfr. anche Sez. 4, n. 3785 del 10/10/2014 Ud. -dep. 27/01/2015- Rv. 263198). Persino l'intervento a mano effettuato da parte della Polizia giudiziaria risulta irrilevante e non mette in discussione l'efficacia degli esiti forniti dall'alcoltest (cfr. Sez. 4, n. 8060 del 20 febbraio 2017). Nel caso in esame, le correzioni apportate a mano sugli scontrini erano state necessarie a causa del mancato aggiornamento all'ora "legale" senza che ciò mettesse in dubbio la funzionalità dell'apparecchio.

1.2. Occorre, infine, evidenziare che la valutazione circa la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. è questione attinente al merito che sfugge allo scrutinio di legittimità.

2. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.



**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/12/2019